



**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

Webinar

# ***Sagre, feste, manifestazioni, spettacoli e trattenimenti pubblici temporanei : procedura sanzionatoria***

**a cura di Domenico Giannetta**

**25 Febbraio 2019**



**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006





**UNIONE EUROPEA**  
Fondo Sociale Europeo  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



*Agenzia per la Coesione Territoriale*



*Ministero delle Attività Produttive*



**GOVERNANCE  
E CAPACITÀ  
ISTITUZIONALE  
2014-2020**

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006




# indice

**PUBBLICHE MANIFESTAZIONI ED EVENTI**

La SICUREZZA tra SAFETY e SECURITY dopo la CIRCOLARE GABRIELLI



**"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"**  
CUP J59J16000760006

- ❖ Gli atti sanzionatori e le competenze ad adottarli
- ❖ L'iter per giungere alla conclusione della procedura
- ❖ SCIA per gli eventi fino a 200 persone: quali controlli (e quando) da effettuare da parte dell'ente locale, quale procedimento attivare in caso di eventuali prescrizioni
- ❖ Il controllo della Polizia locale
- ❖ Accertamento e contestazione
- ❖ I profili penali
- ❖ Adozione atti interdittivi
- ❖ Il ruolo degli uffici terzi: il SUAP, l'ufficio tecnico, gli altri enti terzi


**"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"**



**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006



**"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"**  
CUP J59J16000760006





**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006



**Individuazione del  
trasgressore e  
dell’obbligato in solido**

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

**Trasgressore** : è colui che trasgredisce, chi viola un precetto legislativo o una disposizione d’autorità

**Obbligato in solido** : è il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l’usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà (art. 6 legge 689/81).

**"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"**  
CUP J59J16000760006

# Individuazione del Soggetto Attivo dell'Illecito

Un problema operativo di una certa rilevanza per la casistica ora in esame è quello della **individuazione del soggetto responsabile della violazione di cui all'art. 666 c.p.**, norma che trova applicazione in tutti i casi in cui si riscontri un'attività di trattenimento o spettacolo senza titolo. All'interno dell'Esercizio Pubblico c'è un **titolare di autorizzazione ex art. 86 del TULPS** che può non coincidere con il **titolare dell'autorizzazione ex art. 68** o **con l'esecutore dello spettacolo o trattenimento**.

Una **corretta indagine di polizia amministrativa**, comporterà che semmai i presenti vengano assunti quali testimoni ex **art. 13 legge 689/1981** per suffragare le varie circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dell'illecito.

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

## Legge 24/11/1981 n. 689 – Art. 13 Atti di Accertamento

**Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.**

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura penale.

E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006

# Individuazione del Soggetto Attivo dell’Illecito

Circa il **momento di consumazione**, il reato, oggi l’illecito amministrativo, si consuma nel momento e nel luogo in cui viene dato lo spettacolo o trattenimento, per cui occorre verificarne almeno l’inizio. La relativa pubblicizzazione, al contrario, ove non consegua suddetta realizzazione, non ha alcun valore di per sé.

Trattasi di un illecito permanente, nel senso che la sua consumazione perdura fino alla cessazione interruzione.

**Ciò rende particolarmente spinosa la questione dell’assenza di strumenti di intervento immediato su attività in itinere riscontrate abusive.**



**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006



**Mancanza del titolo  
abilitativo**



**"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"**  
CUP J59J16000760006

# **Pubblico Spettacolo e trattenimento Art. 68 – 69 e 80 TULPS**

## **Altre Manifestazioni meritevoli a legislazione vigente di autorizzazione comunale**

### **Riunioni e processioni Art. 18 e 25 TULPS**

**"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"**  
CUP J59J16000760006

## **Art. 666 Codice penale**

**Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, dà spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, o apre circoli o sale da ballo o di audizione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 258,00 a € 1.549,00.**

**"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"**  
CUP J59J16000760006

# Art. 666 Codice penale

...

**Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 416,00 a € 2.478,00**

**È sempre disposta la cessazione dell'attività svolta in difetto di licenza.**

"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"  
CUP J59J16000760006

## Art. 666 Codice penale

...

**Se l'attività è svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma e nell'ipotesi prevista dal secondo comma è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni.**

*Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24/11/1981, n. 689.*

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

## Legge 24/11/1981 n. 689 – Art. 8 bis – Reiterazione delle violazioni

Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, **si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole.** Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo.

Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni. La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.

Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria. La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.

Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall'autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.

Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J1600076006**

## **Cassazione Penale - Sez. I - Sentenza n. 218 del 8 gennaio 2003**

La contravvenzione di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento, prevista **dall'art. 681 c.p.** a carico di chi apra o tenga aperti luoghi del genere anzidetto «senza aver osservato le prescrizioni dell'autorità a tutela dell'incolumità pubblica», **è configurabile, avuto riguardo alla sua diversa finalità rispetto a quella della contravvenzione, ora depenalizzata, di cui all'art. 666 c.p.** (essendo la *prima compresa tra le contravvenzioni «concernenti l'incolumità pubblica»* mentre *la seconda ha come scopo soltanto la generica salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica*), anche nel caso in cui manchi del tutto, in quanto non richiesta o, comunque, non rilasciata o scaduta di validità, la prescritta licenza, nella quale le suddette prescrizioni avrebbero dovuto essere contenute.

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J1600076006**

Il bene giuridico tutelato è l'interesse dello Stato alla corretta gestione degli spettacoli pubblici, per i quali è necessaria una previa autorizzazione.

**Ai fini della configurabilità del reato, per «trattenimento» deve intendersi qualsiasi riunione a scopo di divertimento a cui partecipano attivamente gli intervenuti.**

Ai sensi del secondo comma, la sanzione amministrativa è notevolmente più afflittiva nel caso in cui la licenza fosse stata negata, revocata o sospesa, essendosi il colpevole disinteressato del diniego, perorando nella condotta abusiva.

Inoltre, **in difetto di licenza, la norma sancisce l'obbligo per il giudice di disporre la cessazione dell'attività e, nel caso di reiterazione, la chiusura del locale sino ad un massimo di sette giorni.**

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

## **Cassazione Penale - Sez. I - Sentenza n. 13541 del 22/12/ 1998**

**Rispondono della violazione dell'art. 666 c.p.** (spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza), **soltanto i soggetti che effettivamente curano l'organizzazione dello spettacolo.**

Pertanto, **l'intestazione del locale, o di altre autorizzazioni di polizia ad esso inerenti, e la rappresentanza dell'ente gestore sono soltanto elementi indiziari e presuntivi, la cui valenza deve essere in concreto verificata, circa l'effettiva gestione dell'attività illecita.**

*(Fattispecie nella quale la S.C. ha censurato la decisione del giudice di merito in quanto la responsabilità della **ricorrente non era stata ricollegata ad un suo comportamento attivo, ma alla circostanza che la stessa rivestiva la qualità di socia fondatrice del circolo culturale ove si erano svolti trattenimenti musicali).***



**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006

<i>Norma e tipo di infrazione</i>	<i>Sanzione Edittale</i>	<i>P.M.R. Autorità competente Destinazione Proventi</i>
<p><b>TRATTENIMENTO Pubblico spettacolo</b></p> <p><b><u>Autorizzazione</u></b></p> <p>Per avere dato in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, ovvero aperto o esercitato circoli, scuole di ballo o audizione, senza la licenza del comune.</p> <p><b>Art. 68/1 T.U.L.P.S. Art. 666/1 C.P.</b></p>	<p>Sanz. Amm.va da € 258,00 a € 1549,00</p>	<p><b>Pagamento in misura ridotta non ammesso</b></p> <p>Sindaco</p>



**"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"**  
CUP J59J16000760006

<i>Norma e tipo di infrazione</i>	<i>Sanzione Edittale</i>	<i>P.M.R. Autorità competente Destinazione Proventi</i>
<p><b><u>Autorizzazione sospesa - revocata</u></b></p> <p>Per avere dato in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, ovvero aperto o esercitato circoli, scuole di ballo o audizione, senza la licenza in quanto negata, revocata o sospesa.</p> <p><b>Art. 68/2 T.U.L.P.S.</b> <b>Art. 666/2 C.P.</b></p>	<p>Sanz. Amm.va da € 413,00 a € 2478,00</p>	<p><b>Pagamento in misura ridotta non ammesso</b></p> <p>Sindaco</p>

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

## **Pagamento in misura ridotta non ammesso**

**Verbale di accertamento della violazione e trasmissione al Responsabile SUAP che dovrà ai sensi dell’art. 18 della legge 689/81 determinare la sanzione tra il minimo ed il massimo**

### **Legge 689/81 - Art. 18 Ordinanza-ingiunzione**

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, **determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente;** altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

**"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"**  
CUP J59J16000760006

## **Art. 681 Codice penale**

**Chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senza avere osservato le prescrizioni dell'Autorità a tutela della incolumità pubblica, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda non inferiore a € 103,00**

**"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"**  
CUP J59J16000760006

La disposizione in oggetto è tesa ad assicurare l'integrale osservanza delle disposizioni di cui all'art. 80 T.U.L.P.S., **non soltanto sotto il profilo del rilascio della licenza per l'apertura o l'esercizio del locale**, ma anche sotto l'altro e fondamentale aspetto del **puntuale adempimento di tutte le eventuali prescrizioni che l'autorità di pubblica sicurezza può dare in tale materia.**

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

**Soggetti attivi del reato sono tutti coloro che, a qualunque titolo ed in qualunque veste, aprono o tengono aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senza aver rispettato le prescrizioni dell'autorità.**

**Trattasi di reato istantaneo e dunque può configurarsi anche nei confronti di chi trasgredisca una sola volta.**

**Esso non viene assorbito a priori dal reato di cui all'art. art. 666 del c.p., qualora ricorrano gli elementi oggettivi di entrambi, in quanto diverso è l'oggetto specifico di essi.**



**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

La Cassazione Penale con sentenza del 25 febbraio 1997 ha precisato che per la sussistenza del reato previsto dall’art. 681 del codice penale è indispensabile che le prescrizioni imposte dalla commissione provinciale di vigilanza per il pubblico spettacolo siano recepite in un’ordinanza del sindaco che ne imponga l’osservanza

“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006

## Cassazione Penale - Sez. I - Sentenza n. 27633 del 24/06/2013

La contravvenzione di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento, prevista dall'art. 681 c.p. a carico di chi apra o tenga aperti luoghi del genere anzidetto **«senza aver osservato le prescrizioni dell'autorità a tutela dell'incolumità pubblica»**, è configurabile anche nel caso in cui manchi del tutto, in quanto non richiesta o, comunque, non rilasciata o scaduta di validità, la licenza, nelle quale le suddette prescrizioni avrebbero dovuto essere contenute.

*(Nella specie la Corte ha ritenuto l'incompletezza e non veridicità dell'autocertificazione contenuta nella s.c.i.a. presentata dalla ricorrente contenendo la stessa esclusivamente la descrizione dello stato di fatto dell'immobile nel quale doveva essere esercitata attività di discoteca, senza alcuna indicazione circa la capienza massima dei locali e l'esistenza di vie di fuga).*

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

## **Cassazione Penale - Sez. I - Sentenza n. 25519 del 13/07/2005**

La contravvenzione di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento, (art. 681 c.p.) **sussiste anche in caso di inosservanza della disposizione di cui all'art. 80 T.U. di P.S.**, che richiede la preventiva verifica ad opera di un'apposita commissione tecnica della solidità e sicurezza dell'edificio.

*(Fattispecie in cui il Sindaco aveva autorizzato l'apertura al pubblico del palazzetto dello sport per la disputa di un incontro di basket, senza verifica della solidità e sicurezza dell'impianto da parte della Commissione provinciale di vigilanza, in violazione di quanto disposto dall'art. 80 T.U. di P.S.).*

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006

<b>PRONTUARIO</b>			
<b>Norma violata e tipo di infrazione</b>	<b>Sanzione Edittale</b>	<b>P.M.R. Proventi Autorità Competente</b>	<b>Note</b>
<p>Art. 80 del T.u.l.p.s. - R.D. 18/06/34, n. 773 e art. 681 c.p. in relazione anche agli art. 141 e seguenti del Regolamento di Esecuzione TULPS</p> <p>Apertura abusiva di luogo di trattenimento/pubblico spettacolo</p> <p>Organizzava un pubblico spettacolo senza essere in possesso della prescritta autorizzazione comunale e della prescritta dichiarazione di agibilità (collaudo), rilasciate dal Comune di .....</p>	<p>Arresto fino a sei mesi ed Ammenda non inferiore a € 103,00</p>	<p>Autorità Giudiziaria</p>	



**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006

## **D.P.R. 24/07/1977, n. 616 - Art. 19. Polizia amministrativa**

**Sono attribuite ai comuni** le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18/06/931, n. 773, e successive modificazioni:

...

5) la concessione della licenza per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti, per aperture di esercizio di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione, di cui **all'art. 68**;

6) la licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni di rarità, persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosità o per dare audizioni all'aperto di cui **all'art. 69**;

9) la licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui **all'art. 80**;

...

I provvedimenti di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17) **sono adottati previa comunicazione al prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta dello stesso.**

Il diniego dei provvedimenti previsti dal primo comma, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17), è efficace solo se il prefetto esprime parere conforme.

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

## ***Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza***

### **Art. 9**

Oltre le condizioni stabilite dalla legge, **chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.**

### **Art. 10**

Le autorizzazioni di polizia possono essere **revocate o sospese in qualsiasi momento**, nel caso di abuso della persona autorizzata.

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

## **Pubblico spettacolo**

ILLECITO: quale titolare di autorizzazione per pubblico spettacolo **non osservava le prescrizioni dell’Autorità a tutela della incolumità pubblica**

Inserite nel titolo abilitativo rilasciato dal funzionario preposto e dalle ordinanze emesse, in conformità alle leggi, dai prefetti, questori, ufficiali distaccati di pubblica sicurezza o sindaci.

NORMA VIOLATA : art. 9 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, TULPS

SANZIONE PENALE : arresto fino a sei mesi e ammenda non inferiore a 103 euro – prevista dall’art. 681 del Codice Penale

OBLAZIONE : non ammessa      SANZIONE ACCESSORIA : nessuna

SANZIONE INTERDITTIVA : eventuale revoca o sospensione dell’autorizzazione - prevista da art. 10 del TULPS

AUTORITA' COMPETENTE : tribunale ordinario

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006

## Incolumità pubblica

Bene giuridico individuato nella vita e nell'incolumità fisica di un numero indeterminato di persone, che può essere messo in pericolo o danneggiato.

## Prescrizioni

Capacità di affollamento

Capacità di deflusso

Staticità delle strutture

Perfetta esecuzione degli impianti elettrici

Rispetto del piano safety (incolumità delle persone)

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006

## **Pubblico spettacolo**

**ILLECITO: quale titolare di autorizzazione per pubblico spettacolo **non ottemperava ad una prescrizione inserita nel titolo abilitativo non a tutela dell’incolumità pubblica ma nel pubblico interesse****

**NORMA VIOLATA : art. 9 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, TULPS**

**SANZIONE PENALE : arresto fino a tre mesi o ammenda fino a € 206,00 - prevista da art.17, comma 1, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, TULPS**

**OBLAZIONE : ammessa ai sensi dell'art.162-bis del codice penale**

**SANZIONE ACCESSORIA : eventuale revoca o sospensione dell’autorizzazione - prevista da art. 10 del TULPS**

**AUTORITA' COMPETENTE : tribunale ordinario**

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006

## Interesse pubblico

Per interesse pubblico in diritto si intende l'interesse proprio della pluralità o collettività di individui che è la comunità costitutiva dell'ordinamento giuridico di riferimento, considerata come unità.

## Prescrizioni

Pulizia delle aree della manifestazione

L'immediata apertura al traffico delle strade al termine della manifestazione

**"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"**  
CUP J59J16000760006

## ***Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773*** ***Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza***

### **Art. 17**

**Salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le violazioni alle disposizioni di questo testo unico, per le quali non è stabilita una pena od una sanzione amministrativa ovvero non provvede il codice penale, sono punite con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 206,00.**

**Con le stesse pene sono punite, salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le contravvenzioni alle ordinanze emesse, in conformità alle leggi, dai prefetti, questori, ufficiali distaccati di pubblica sicurezza o sindaci.**

**"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"**  
CUP J59J16000760006

## **Violazione delle Prescrizioni**

### **TULPS - Art. 17-bis**

1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75, 75-bis, 76, se il fatto è commesso contro il divieto dell'autorità, 86, 87, 101, 104, 111, 115, 120, comma secondo, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, 121, 124 e 135, comma quinto, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.098,00.

**2. La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle autorizzazioni previste negli articoli indicati nel comma 1, viola le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.**

3. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76, salvo quanto previsto nel comma 1, 81, 83, 84, 108, 113, quinto comma, 120, salvo quanto previsto nel comma 1, 126, 128, 135, escluso il comma terzo e salvo quanto previsto nel comma 1, e 147 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154,00 a € 1.032,00.

**"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"**  
CUP J59J16000760006

Gli artt. 68 (pubblico spettacolo) e 69 (piccoli trattenimenti) del TULPS sono sanzionati dall'art. 666 del codice penale, che è stato depenalizzato dall'art. 49 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507. **Queste attività però non sono indicate nel comma 1 dell'art.17-bis del TULPS e pertanto la violazione di "prescrizioni particolari", inserite nelle autorizzazioni di cui agli artt. 68 e 69, non rientra nella fattispecie dell'art. 9 depenalizzato ma nella fattispecie ancora sanzionata penalmente dall'art. 17 del TULPS.**

Vi è pertanto una notevole incongruenza tra queste due disposizioni legislative causate da un mancato coordinamento del TULPS con il Decreto Legislativo n. 507/99. Dando un'interpretazione letterale di queste disposizioni si deve sostenere che l'attività abusiva di pubblico spettacolo ovvero di piccolo trattenimento è sanzionata in via amministrativa mentre l'inottemperanza alle eventuali prescrizioni, previste nei titoli autorizzativi, è punita ancora con sanzioni penali: si consiglia di sentire il parere dell'autorità giudiziaria competente per territorio al fine di individuare la corretta sanzione da applicare nell'ipotesi di violazione dell'art. 9 del TULPS limitatamente all'attività di pubblico spettacolo e di piccolo trattenimento.



**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006



**Preavviso Art. 18 TULPS**

## TITOLO II

### DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORDINE PUBBLICO E ALLA INCOLUMITA' PUBBLICA CAPO I - DELLE RIUNIONI PUBBLICHE E DEGLI ASSEMBRAMENTI IN LUOGHI PUBBLICI

#### **Art. 18**

**I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.**

E' considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenire, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata.

**I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da € 103,00 a 413,00.** Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola. Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione. **I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da € 206,00 a € 413,00.**

Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola. Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.

**Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali.**

*Regolamento (Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28)*

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

**Sentenza della Corte Costituzionale 8/4/1958, n. 27 che ha dichiarato incostituzionale l’art. 18 nella parte relativa alle riunione in luogo aperto al pubblico.** Infatti a seguito dell’entrata in vigore della Costituzione Repubblicana l’art. 17 sancisce espressamente poteri limitativi della P.A. **solo per le riunioni in luogo pubblico e non in luogo aperto al pubblico.**



**Piazza – Strada  
Villa Comunale**



**Biblioteca – Aula  
Consiliare - Cinema**



**"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"**  
CUP J59J16000760006

<i>Norma e tipo di infrazione</i>	<i>Sanzione Edittale</i>	<i>P.M.R. Autorità competente Destinazione Proventi</i>
<p align="center"><b>RIUNIONI IN LUOGO PUBBLICO</b></p> <p>Per aver promosso riunioni in luogo pubblico senza darne avviso al Questore almeno tre giorni prima.</p> <p><b>Art. 18/1-3 T.U.L.P.S</b></p> <p>Per aver promosso riunioni contro il divieto del Questore o non osservando le prescrizioni stabilite dallo stesso.</p> <p><b>Art. 18/4-5 T.U.L.P.S</b></p>	<p>Arresto fino a 6 mesi e ammenda da € 103,00 a € 413,00</p> <p>Arresto fino ad 1 anno e ammenda da € 206,00 a € 413,00</p>	<p>Procura della Repubblica presso il Tribunale.</p>

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

CAPO II

DELLE CERIMONIE RELIGIOSE FUORI DEI TEMPLI E DELLE PROCESSIONI  
ECCLESIASTICHE O CIVILI

**Art. 25**

**Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.**

**Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino ad € 51,00.**

*Regolamento (Art. 29, Art. 30, Art. 31)*

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

CAPO II

DELLE CERIMONIE RELIGIOSE FUORI DEI TEMPLI E DELLE PROCESSIONI  
ECCLESIASTICHE O CIVILI

**Art. 25**

**Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.**

**Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino ad € 51,00.**

**Regolamento (Art. 29, Art. 30, Art. 31)**

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

**La Corte Costituzionale**, con sentenza 8 del 18 marzo 1957, n. 45 (G.U. 23 marzo 1957, n. 77), **ha dichiarato la illegittimità costituzionale** del presente articolo nella parte che **implica l'obbligo del preavviso per le funzioni, cerimonie o pratiche religiose in luoghi aperti al pubblico**, in riferimento all'art. 17 della Costituzione.



**"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"**  
CUP J59J16000760006

<i>Norma e tipo di infrazione</i>	<i>Sanzione Edittale</i>	<i>P.M.R. Autorità competente Destinazione Proventi</i>
<p><b>CERIMONIE RELIGIOSE</b></p> <p>Per aver promosso o diretto funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, senza aver dato avviso almeno tre giorni prima al Questore.</p> <p><b>Art. 25/1-2 T.U.L.P.S</b></p>	<p>Arresto fino a 3 mesi e ammenda fino a € 51,00</p>	<p>Procura della Repubblica presso il Tribunale.</p>

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

# Regolamento di Esecuzione al TULPS

DELLE RIUNIONI PUBBLICHE E DEGLI ASSEMBRAMENTI IN LUOGHI PUBBLICI

## **Art. 19**

Fermo il disposto dell'art. 15, **l'avviso per le riunioni pubbliche di cui è parola nell'art. 18 della Legge, deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'oggetto della riunione; le generalità di coloro che sono designati a prendere la parola nonché le generalità e la firma dei promotori.**

**L'avviso deve pervenire al Questore almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.**

## **Art. 20**

Insieme con l'avviso può essere richiesto il consenso scritto **per l'occupazione temporanea del luogo pubblico o aperto al pubblico, da parte dell'autorità competente, o di chi dispone del locale destinato alla riunione.**

E' vietato l'uso delle chiese e degli altri luoghi sacri per manifestazioni estranee al sentimento religioso o per scopi non attinenti al culto.

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006

## Regolamento di Esecuzione al TULPS

### Art. 21

Quando il Questore vieti la riunione per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica ovvero imponga speciali prescrizioni, a termini del quarto comma dell'art. 18 della Legge, ne dà notizia ai promotori o direttamente o per mezzo dell'autorità di pubblica sicurezza. L'avvenuta comunicazione dovrà risultare da processo verbale.

### Art. 22

**L'autorità di pubblica sicurezza assiste alle riunioni per mezzo dei suoi funzionari ed agenti.**

### Art. 23

**L'ufficiale di pubblica sicurezza preposto al servizio impartisce le occorrenti istruzioni ai comandanti della forza pubblica e della forza armata, presenti sul posto, chiarendo ad essi gli obiettivi da conseguire.**

Le sue disposizioni non possono essere modificate senza suo ordine.

## Art. 25

Qualora non sia possibile disporre della tromba per le formalità di cui all'art. 23 della Legge, lo scioglimento della riunione è ordinato con tre intimazioni ad alta voce.

## Art. 26

Nel caso di scioglimento di una riunione o di un assembramento, a termini dell'art. 24 della Legge, non si può adoperare la forza prima che l'ufficiale di pubblica sicurezza o il sottufficiale dei carabinieri, preposto al servizio, ne abbia dato ordine.

## Art. 27

Eseguito lo scioglimento di una riunione o di un assembramento, l'ufficiale di pubblica sicurezza o il sottufficiale dei carabinieri preposto al servizio redige verbale sulle varie fasi della riunione, sui reati eventualmente commessi, sugli autori di essi e sulle misure adottate per il mantenimento dell'ordine. Ove sia il caso, il verbale è trasmesso, entro ventiquattro ore, all'autorità giudiziaria per l'esercizio dell'azione penale.

## Art. 28

Quando sia omesso l'avviso di cui all'art. 18 della Legge, l'autorità locale di pubblica sicurezza informa immediatamente il Questore, e, in caso di urgenza, provvede, sotto la propria responsabilità, o ad impedire che la riunione abbia luogo o a vigilarne lo svolgimento, riferendone subito al Questore per gli ulteriori provvedimenti.



**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006



# Prevenzione Incendi

**"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"**  
CUP J59J16000760006

## Prevenzione Incendi

# Suddivisione delle attività soggette in tre categorie

*Art. 2 comma 3 del DPR 151/2011*

# A B C

Per ogni categoria è prevista una procedura differenziata finalizzata all'accertamento ed alla attestazione delle condizioni di sicurezza antincendio

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

## **Categorie A, B :**

**Sopralluoghi a campione entro 60 gg dalla  
SCIA**

*Art 4 comma 2 del DPR 151/2011*

## **Categoria C :**

**Controlli a tappeto entro 60 gg dalla SCIA**

*Art 4 comma 3 del DPR 151/2011*

Verbale di visita tecnica

**CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI**

# ALLEGATO I

(di cui all'articolo 2, comma 2)

## ELENCO DELLE ATTIVITÀ SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

N.	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
		A	B	C
65	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m <sup>2</sup> . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.		fino a 200 persone	oltre 200 persone

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006

## **Ministero dell'interno - D.M. 19/08/1996**

### **Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo**

#### **TITOLO IX**

#### **Luoghi e spazi all'aperto**

**L'installazione all'aperto, anche provvisoria, di strutture destinate ad accogliere il pubblico o gli artisti deve essere rispondente alle disposizioni di cui al presente decreto.**

L'eventuale installazione di **tribune** deve essere conforme alle vigenti disposizioni sugli impianti sportivi.

**Per i luoghi e spazi all'aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del presente decreto in quanto prive di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti al rilascio della licenza di esercizio, la idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.**

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J1600076006

## **PREVENZIONE INCENDI – SANZIONI**

**D.P.R. N. 151 DEL 01 AGOSTO 2011 – D.LGS. N. 139/2006**

### **Art. 20 – Sanzioni penali e sospensione dell’attività (D.Lgs. n. 139/2006)**

1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, **ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da 258 euro a 2.582 euro**, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall’art. 16, comma 1.
2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, **attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro**. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

## **PREVENZIONE INCENDI – SANZIONI**

### **D.P.R. N. 151 DEL 01 AGOSTO 2011 – D.LGS. 139/2006**

#### **Art. 20 – Sanzioni penali e sospensione dell’attività (D.Lgs. n. 139/2006)**

3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, **il prefetto può disporre la sospensione dell’attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di richiedere:** il rilascio ovvero il rinnovo del certificato di prevenzione incendi; i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all’adempimento dell’obbligo.



**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006



# Inquinamento Acustico

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

# Inquinamento Acustico

## Codice Penale Art. 659

### Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone

1. Chiunque, mediante **schiamazzi** o **rumori**, ovvero **abusando di strumenti sonori** o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo **strepiti di animali**, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 309 euro .
2. Si applica l’ammenda da 103 euro a 516 euro **a chi esercita una professione** o **un mestiere rumoroso** contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità.

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

# Inquinamento Acustico

## Codice Penale Art. 659

### Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone

- ❖ **Reato di tipo contravvenzionale** concernente la polizia di sicurezza (libro III, Titolo I, Capo I) – il fine è la tutela della tranquillità dei cittadini
- ❖ **Oblazionabile con art. 162 – bis** (primo comma) **e art. 162** (secondo comma) **del c.p.**
- ❖ **L’art. 659 prevede due distinte ipotesi di reato che possono anche concorrere tra loro:**
  - **Comma 1** – il disturbo al riposo e alle occupazioni delle persone
  - **Comma 2** – l’esercizio di mestieri rumorosi in dispregio delle prescrizioni di legge o dell’ Autorità



**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006



[www.HelloCrazy.com](http://www.HelloCrazy.com)

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006

**L’art. 8 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 - Legge quadro sull’inquinamento acustico**, la quale prevede che su richiesta dei comuni, i competenti soggetti **titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico** relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

aeroporti, aviosuperfici, eliporti;

- a) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- b) discoteche;**
- c) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;**
- d) impianti sportivi e ricreativi;**
- e) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia. 3.

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006

**D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227**

**“Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese”**

Il regolamento disciplina anche le emissioni sonore mediante apparecchi radio, tv ecc.. ed individua gli obblighi ai quali sono tenute le imprese che detengono gli apparecchi. In particolare l’art. 4 del decreto, recante “Semplificazione della documentazione di impatto acustico” dispone che **ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari quando utilizzano impianti di diffusione sonora ovvero svolgono manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, devono presentare adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8/2 comma della legge 26 ottobre 1995, n. 447.** Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (legge 447/1995) qualora non vengano superati i limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal DPCM 14 novembre 1997

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

# **Richiesta da parte dell’organizzatore dell’emissione dell’ordinanza di deroga ai limiti del piano comunale di zonizzazione acustica e qualora questo non sia stato adottato di deroga ai limiti di cui al DPCM 14/11/1997**

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

# Come arginare la movida notturna ?

La norma che ci può dare una mano è  
**l’art. 8 della Legge 26 ottobre 1995, n.  
447 - Legge quadro sull'inquinamento  
acustico**

**"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"**  
CUP J59J16000760006

## Legge 26 Ottobre 1995, n. 447

### **Art. 8 - Disposizioni in materia di impatto acustico**

...

2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, **i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:**

a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;

b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

**c) discoteche;**

**d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;**

**e) impianti sportivi e ricreativi;**

f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

**"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"  
CUP J59J16000760006**

## Legge 26 Ottobre 1995, n. 447

### **Art. 8 - Disposizioni in materia di impatto acustico**

...

4. **Le domande per il rilascio di concessioni edilizie** relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, **nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.**

...

6. **La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4** del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), **deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti, ai fini del rilascio del nulla-osta da parte del comune.**

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

## **Chi firma eventuali ordinanze per il contenimento o l’abbattimento delle emissioni sonore ?**

### **Art. 9 - Ordinanze contingibili ed urgenti**

Qualora sia richiesta da **eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco**, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente, - secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, **con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.**

Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri.

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

## **Contingibili ed urgenti ?**

Definizione giurisprudenziale di contingibilità e di urgenza dei **provvedimenti extra ordinem**, *cioè da adottare quando l’ordinamento non prevede certe prescrizioni e doveri.*

**“Contingibile”**, termine arcaico usato oramai solamente nel diritto pubblico, deriva dal latino cum tangere il quale indica un *evento imprevedibile*. Di conseguenza, nel diritto tali atti devono essere straordinari rispetto alle leggi e norme ordinarie ed esso *deve coniugarsi con l’urgenza; poiché per far fronte ai relativi problemi causati da eventi eccezionali, non esistono regole già predisposte.* **In più, i corrispondenti decreti contingibili ed urgenti devono essere a tempo determinato e circoscritti nella fattispecie disciplinante.**



**"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"**  
CUP J59J16000760006

## **Legge 447/95 – Art. 10 - Sanzioni**

Ai sensi dell'art. 10 della Legge 26/10/1995, n. 447 l'inosservanza al presente provvedimento legittimamente adottato dall'Autorità competente costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale e sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 2.000 a € 20.000.

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

**Le violazioni alle disposizioni di una eventuale  
Ordinanza Comunale e/o Regolamento  
Comunale che disciplini la materia dei rumori  
molesti costituiscono casi di abuso della  
persona autorizzata, che permettono la  
sospensione o la revoca dell’atto abilitativo ai  
sensi dell’art. 10 del T.U.L.P.S. il quale  
testualmente dispone :**

*Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o  
sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della  
persona autorizzata (art. 10 TULPS)*

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

**D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227**

**“Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese”**

Il regolamento **disciplina anche le emissioni sonore mediante apparecchi radio, tv ecc.. ed individua gli obblighi ai quali sono tenute le imprese che detengono gli apparecchi.** In particolare l’art. 4 del decreto, recante “Semplificazione della documentazione di impatto acustico” dispone che ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari quando utilizzano impianti di diffusione sonora ovvero svolgono manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, **devono presentare adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8/2 comma della legge 26 ottobre 1995, n. 447.** Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (legge 447/1995) qualora non vengano superati i limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal DPCM 14 novembre 1997.



**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

# Inquinamento Acustico

DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 41.

Disposizioni per l’armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell’articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161.

DIRETTIVA 2000/14/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’8 maggio 2000

sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

## Inquinamento Acustico

**Il D.Lgs. 41/2017 mira a prevenire possibili procedure di infrazione nei confronti dell’Italia recependo la Direttiva 2000/14/CE sulle macchine rumorose, operanti all’aperto, importate da Paesi extra Ue e sprovvisti di marcatura CE. Si razionalizza la disciplina sulle macchine rumorose operanti all’aperto, con particolare riguardo a quelle importate da Paesi extracomunitari e poste in commercio nella distribuzione di dettaglio, affidando la responsabilità in materia agli importatori presenti sul territorio comunitario, colmando così un vuoto normativo e garantendo maggiore sicurezza all’utenza. Il provvedimento mira anche a raggiungere obiettivi di semplificazione nei procedimenti di autorizzazione e di certificazione, anche con una revisione dei requisiti richiesti agli organismi di certificazione. Viene infine rafforzata la disciplina sanzionatoria, conferendo ad ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) maggiori poteri di accertamento e verifica.**



**"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"**  
CUP J59J16000760006

# Inquinamento Acustico

DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 42.

Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *h)* della legge 30 ottobre 2014, n. 161.

**DIRETTIVA 2002/49/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
del 25 giugno 2002  
relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale**

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

## Inquinamento Acustico

**Il D.Lgs. 42/2017 disciplina la figura professionale di tecnico competente in materia di acustica**, modificando la Legge 447/1995 e armonizza la normativa sulla gestione del rumore ambientale agendo sul D.lgs. 194/2005.

Si armonizza la normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, con **l’obiettivo specifico di ridurre le procedure di infrazione comunitaria aperte nei confronti dell’Italia in materia di rumore ambientale, operando una razionalizzazione della tempistica riguardante la trasmissione delle mappe acustiche e dei relativi piani d’azione, assicurando nel contempo anche l’informazione del pubblico.**

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

## Inquinamento Acustico

L’intervento normativo, inoltre, risolve in modo definitivo alcune criticità, riguardanti in particolare l’applicazione dei valori limite, il coordinamento tra i vari strumenti di pianificazione, nonché la valutazione dell’impatto acustico nella fase progettuale delle infrastrutture, al fine del contenimento dell’inquinamento derivante dal rumore per la salvaguardia della popolazione.

In fine **si prevede una specifica disciplina delle attività fonte di rumore ambientale, fino ad oggi escluse dalla normativa, quali gli impianti eolici, le aviosuperfici, le elisuperfici, le idrosuperfici, le attività e discipline sportive e le attività di autodromi e piste motoristiche.**

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

## Inquinamento Acustico

Il Capo VI (articoli da 20 a 25) intende dare attuazione al criterio di delega di cui all’articolo 19, comma 2, lettera f) della Legge n. 161/2014 (Legge europea 2013-bis), relativo **all’adeguamento della disciplina dell’attività e della formazione della figura professionale di tecnico competente in materia di acustica** ai sensi degli articoli 2 e 3 della Legge n. 447 del 1995 e armonizzazione con la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno, e con l’articolo 3 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni. **La predetta professione rientra tra le professioni non organizzate in ordini o collegi, regolamentate dalla Legge n. 4 del 2013.**

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

## Modifiche all’art. 10 della Legge 447/1995

**Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.000 euro a 20.000 euro**

**Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di cui all'art. 2, comma 1, fissati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) della legge 447/1995, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro**

**"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"**  
CUP J59J16000760006

# Modifiche all'art. 10 della Legge 447/1995

La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 20.000 euro

Il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2 e 3, versate all'entrata del bilancio dello Stato, è riassegnato su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per essere devoluto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai comuni per il finanziamento dei piani di risanamento di cui all'art. 7 e alle agenzie per la protezione ambientale competenti per territorio per l'attuazione dei controlli di competenza



**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

**Art. 659 Codice Penale  
Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone**

<b>Trasgressione</b>	<b>Norma Violata</b>	<b>Autorità Competente</b>	<b>Sanzione</b>
Per avere, mediante schiamazzi o rumori (ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepito di animali) disturbato le occupazioni o il riposo delle persone (ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici)	Art. 659, comma 1, del Codice Penale	Tribunale Ordinario	Arresto fino a tre mesi o ammenda fino a € 309,00  Oblabile ex art. 162 - bis del Codice Penale
Per non avere rispettato, nell’esercizio di una professione o mestiere rumoroso, le disposizioni di legge o le prescrizioni dell’autorità, disturbando il riposo o l’occupazione delle persone	Art. 659, comma 2, del Codice Penale	Tribunale ordinario	Ammenda da € 103,00 a € 619,00  Oblabile ex art. 162 - bis del Codice Penale



**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006



# Canone Rai

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006

## **Canone Rai speciale: i riferimenti normativi**

A sostegno delle pretese di pagamento del canone Rai speciale vi sono due riferimenti normativi:

- ❖ l'articolo 27 del Regio Decreto Legge n. 246/1938;
- ❖ l'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale n. 458/1944.

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

## **Chi deve pagare il canone Rai speciale**

Il canone Rai speciale **grava su coloro che detengono apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni e li utilizzano con riferimento alla propria attività lavorativa.** Ciò vuol dire che **devono pagare tale canone**, se posseggono uno dei predetti apparecchi:

- ❖ **le strutture ricettive (alberghi, residence, villaggi turistici, campeggi, affittacamere, b&b etc.), gli esercizi pubblici, le navi, gli aerei, gli ospedali, le cliniche e le case di cura, gli sportelli bancari, i circoli, le associazioni, gli uffici, gli studi professionali, le mense aziendali, le botteghe, i negozi e assimilati, le scuole e gli istituti scolastici non esenti dal canone, gli istituti religiosi, le sedi di partiti politici.**

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

## **Apparecchi soggetti al canone Rai speciale**

**Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota del 22 febbraio 2012, ha indicato quali sono, a titolo esemplificativo, gli apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni.**

**In particolare, sono apparecchiature atte alla ricezione della radiodiffusione:**

- ❖ **i ricevitori TV fissi, portatili o per mezzi mobili;**
- ❖ **i ricevitori radio fissi, portatili o per mezzi mobili;**
- ❖ **i riproduttori multimediali dotati di ricevitori radio/TV (come i lettori MP3 con radio FM integrata);**
- ❖ **i terminali d'utente per telefonia mobile che sono dotati di ricevitori radio/TV (come i cellulari DVB-H).**

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

## **Sono invece apparecchiature adattabili alla ricezione della radio diffusione:**

- ❖ i videoregistratori, le chiavette USB o le schede computer che siano dotati di sintonizzatore TV;
- ❖ i decoder per il digitale terrestre;
- ❖ i ricevitori radio/TV satellitari;
- ❖ i riproduttori multimediali dotati di ricevitori radio/TV senza trasduttori.

## **Non rientrano né nell'una né nell'altra categoria, e quindi non sono soggetti al pagamento del canone:**

- i computer senza sintonizzazione TV;
- i monitor per computer;
- le casse acustiche;
- i videocitofoni.

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

## **Importi del canone Rai speciale 2019**

**L'importo del canone speciale Rai varia a seconda del servizio trasmesso dall'apparecchiatura utilizzata (TV o Radio) e, per la TV, anche a seconda del soggetto onerato del pagamento.**

**Il canone speciale Rai 2019, per le radio, è pari a euro 7,95 il trimestrale, a euro 15,28 il semestrale e a euro **29,94** l'annuale.**

**Per le TV, invece, il trimestrale va da euro 54,03 a euro 1.801,28, il semestrale da euro 103,93 a euro 3.463,98, l'annuale da euro **203,70** a euro **6.798,40.****

**Nei cinema, nei cinema-teatri e nei locali ad essi assimilabili è dovuta una maggiorazione per posto.**

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006

## **Sanzioni mancato pagamento**

Chi non è in regola con i pagamenti del canone Rai speciale è tenuto a corrispondere l'importo maggiorato degli interessi al tasso legale oltre alle eventuali spese per la riscossione coattiva. **L'omissione può essere accertata anche dalla Guardia di Finanza.** In tal caso, è prevista l'applicazione di una **sanzione amministrativa** di importo compreso tra 103,29 e 516,45 euro.



**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006



# Artisti di Strada



**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

# L'attività di artista di strada non è più soggetta ad alcuna autorizzazione ?

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

**Precedentemente** il cosiddetto artista di strada era obbligato **all'iscrizione in apposito registro ai sensi dell'art.121 del TULPS**, che disponeva:

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006

«Salve le disposizioni di questo testo unico circa la vendita ambulante delle armi, degli strumenti atti ad offendere e delle bevande alcoliche, **non può essere esercitato il mestiere ambulante di venditore o distributore di merci, generi alimentari o bevande, di scritti o disegni, di cenciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di autoveicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi, senza previa iscrizione in un registro apposito presso l'autorità locale di pubblica sicurezza. Questa rilascia certificato della avvenuta iscrizione.**

L'iscrizione non è subordinata alle condizioni previste dall'art. 11 né a quella prevista dal capoverso dell'art. 12, salva sempre la facoltà dell'autorità di pubblica sicurezza di negarla alle persone che ritiene capaci di abusarne.

**E' vietato il mestiere di ciarlatano».**



**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

**Il primo ed il secondo comma  
sono stati abrogati dall’art. 6,  
D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 ed è  
rimasto in vigore solo il comma 3  
che vieta, appunto, il mestiere di  
ciarlatano.**

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

**Un ciarlatano è una persona che esercita pratiche da guaritore, o si approfitta in modo simile della buona fede delle persone, allo scopo di ottenere denaro o altri vantaggi grazie a false promesse.**

Il ciarlatano viene accusato di fare uso della pseudoscienza o di qualche altro mezzo falso allo scopo di ingannare le persone e vender loro finte medicine e beni o servizi simili, che non risponderanno a quanto promesso. La parola richiama alla mente l'immagine d'altri tempi del venditore di medicinali, che lascia il villaggio nel momento in cui le persone che hanno comprato i suoi unguenti capiscono che questi non producono gli effetti pubblicizzati.

**In Italia, un caso noto è quello di Vanna Marchi, che si presentava per l'appunto come venditrice.**

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006

**Tra le attività di intrattenimento pubblico che si svolgono sulle piazze, riveste una particolare importanza quella effettuata dagli spettacoli viaggianti**, intendendo per questi le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all’aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile (comunemente definite giostre).

**Queste attività di intrattenimento sono disciplinate dalla legge 18 marzo 1968, n. 337** che all’art. 4, prevede l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, con l’indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione.

**"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"**  
CUP J59J16000760006

**Questo elenco, suddiviso in sei sezioni, è stato istituito con D.L. 23 aprile 1969 e successivamente aggiornato** con i Decreti Interministeriali 22 luglio 1981, 10 gennaio 1985, 1° giugno 1989, 10 novembre 1990, 10 aprile 1991, 9 aprile 1993, 23 luglio 1997, 8 maggio 2001, 7 gennaio 2002, 20 marzo 2003, 29 ottobre 2003, 28 febbraio 2005, 10 marzo 2006, 7 novembre 2007 e da ultimo 11 maggio 2009.

<b>Comune di</b>	TORINO
<b>Denominazione dell'attività Tipologia Elenco Ministeriale (Art. 4 • L. 337/68)</b>	CALCIOMETRO
<b>Codice</b>	001272-0019-2010
<b>Ministero dell'Interno – D.M. 18 maggio 2007, art. 4 – ANESV (<a href="http://www.anesv.it">www.anesv.it</a>)</b>	

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

In particolare **il Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali 28 febbraio 2005** (G.U. 6/4/2005 n. 79) **ha creato una nuova sezione, inserendo tra gli spettacoli viaggianti la:**

**«Sezione VI Spettacolo di strada – Attività spettacolare svolta sul territorio nazionale senza l’impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, con il pubblico disposto in cerchio, ovvero svolta in modo itinerante con il pubblico in movimento, grazie alle sole capacità attoriali degli artisti, ovvero attraverso l’impiego di «minimi» strumenti ad uso esclusivo degli artisti. Il numero degli addetti scritturati nell’attività deve essere inferiore ad 8 e il numero delle rappresentazioni eseguite nell’arco dell’anno deve essere inferiore a 150».**

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

A tal proposito, si evidenzia che **da parte di alcuni era stata palesata la necessità della licenza ex art. 69 Tulpis**, ritenendo che tali attività rientrassero tra quelle dello spettacolo viaggiante, come individuate dal **Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali 28 febbraio 2005** (in G.U. 6/4/2005 n. 79), che nella Sezione VI, «Spettacoli di strada», ha inserito :

*Attività spettacolare svolta sul territorio nazionale senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, con il pubblico disposto in cerchio, ovvero svolta in modo itinerante con il pubblico in movimento, grazie alle sole capacità attoriali degli artisti, ovvero attraverso l'impiego di «minimi» strumenti ad uso esclusivo degli artisti. Il numero degli addetti scritturati nell'attività deve essere inferiore ad 8 e il numero delle rappresentazioni eseguite nell'arco dell'anno deve essere inferiore a 150.*

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

Per conseguenza, se in tale elenco fossero stati inseriti anche gli artisti di strada, le attività avrebbero assunto lo status di spettacolo viaggiante e, per conseguenza, sarebbero state soggette al rilascio della licenza ex art. 69 Tulp.

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

In questa particolare attività di spettacolo viaggiante, quindi, il decreto sembrerebbe far rientrare alcuni mestieri di strada (saltimbanchi, cantatori, suonatori e simili) che in passato erano disciplinati dall’art. 121 del T.U.L.P.S., poi abrogato dal D.P.R. 311/2001, in quanto, come precisato in una circolare del Ministero dell’Interno n. 14375/II Sett. del 23 dicembre 1985, non potevano farsi ricadere nell’art. 69 del T.U.L.P.S. poiché attività prive del carattere dell’imprenditorialità.

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

L’inserimento di queste attività nel suddetto elenco fa assumere alle stesse lo **“status” di spettacolo viaggiante e di conseguenza sembrerebbe generare per esse l’obbligo della licenza di polizia di cui all’art. 69 del T.U.L.P.S., come indicato dall’art. 5 della citata legge n. 337/1968**, in relazione a tutte le attività dello spettacolo viaggiante inserite in detto elenco. Resta valida anche in questo ambito, si ritiene, la regola generale per cui **è necessario preliminarmente valutare** *che si tratti di attività svolte in forma non meramente occasionale, ove l’artista attui una forma di spettacolo giuridicamente rilevante.*

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

## **Il Ministero dell’Interno però con parere n. 557/PAS.616.12007(1) del 6 febbraio 2008 opta per una diversa interpretazione :**

**Alla domanda se la nuova sezione «Spettacolo da strada» comporta per l’esercizio degli stessi l’obbligo del rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 69 TULPS da parte dei Comuni ...**

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

**Il Ministero dell’Interno con parere n. 557/PAS.616.12007 del 6 febbraio 2008 ha, definitivamente, precisato che:**

**«La materia rientra tra quelle di competenza delle Amministrazioni Comunali e, generalmente, risulta disciplinata dai regolamenti di polizia urbana attraverso cui si mantiene una sia pur minima attività conoscitiva del fenomeno in questione, prevedendo solitamente un obbligo di comunicazione informativa da parte chi intenda esercitare il mestiere cosiddetto di girovago nell’ambito del territorio comunale».**

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

**Il Ministero dell’Interno con parere n. 557/PAS.616.12007 del 6 febbraio 2008 ha, definitivamente, precisato che:**

**«La materia rientra tra quelle di competenza delle Amministrazioni Comunali e, generalmente, risulta disciplinata dai regolamenti di polizia urbana attraverso cui si mantiene una sia pur minima attività conoscitiva del fenomeno in questione, prevedendo solitamente un obbligo di comunicazione informativa da parte chi intenda esercitare il mestiere cosiddetto di girovago nell’ambito del territorio comunale».**



**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

**Preme sottolineare che la linea legislativa, in cui si inseriscono gli interventi sopradescritti, intende riconoscere e valorizzare il ruolo esclusivo delle autorità locali nella trattazione delle materie oggetto di decentramento amministrativo.**

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006

Quindi, **gli artisti di strada non hanno bisogno di alcun requisito specifico per svolgere la loro attività, salvo l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico** ove intendono esibirsi (si pensi ad esempio alle statue viventi, cantori, saltimbanchi, suonatori e simili), **nonché il rispetto di eventuali disposizioni adottate dal Comune nel Regolamento di Polizia urbana.**




**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**



**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006



**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006



**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006



Dichiarano di essere territori ospitali verso le espressioni artistiche in strada.



Sono considerate espressioni artistiche in strada tutte le attività proprie delle arti, svolte liberamente da artisti di strada in spazi aperti al pubblico



UNIONE EUROPEA  
Fondo Sociale Europeo  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



*Agenzia per la Coesione Territoriale*



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Funzione Pubblica*

**pon** GOVERNANCE  
E CAPACITÀ  
ISTITUZIONALE  
2014-2020

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**



# Occupazione del suolo pubblico

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

# **Il rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico**

**L'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico è una concessione d'uso mediante la quale la Pubblica Amministrazione sottrae parte del bene all'uso comune e lo mette a disposizione di soggetti particolari.**

Il privato è tutelato dalla previsione di un periodo di durata della concessione tale da consentire l’ammortamento degli investimenti.

A fronte di occupazione abusiva, l’amministrazione comunale può negare il titolo richiesto, trattandosi di un provvedimento ad adozione e contenuto vincolato per la stessa.

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006

L’occupazione è temporanea ed esclusiva da parte del richiedente, e può riguardare il suolo, il soprassuolo e il sottosuolo, sia di beni del demanio e appartenenti al patrimonio indisponibile del comune che di aree private gravate da servitù di uso pubblico.

Ogni comune, **nell’ambito del proprio regolamento**, stabilisce i presupposti e le condizioni di autorizzazione e concessione del suolo pubblico, **individuando inoltre l’ammontare del canone di occupazione e prevedendo condizioni particolari a seconda della tipologia di area in relazione alla quale si presenta la richiesta di autorizzazione per occupare il suolo pubblico.**

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006

Possono infatti essere previsti, dai singoli regolamenti comunali, ulteriori adempimenti e requisiti specifici qualora le aree da occupare abbiano un particolare valore ambientale, archeologico o storico artistico, o nelle ipotesi in cui sussistano determinati motivi di ordine pubblico e viabilità, anche in osservanza delle disposizioni previste dal codice della strada.

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

Le occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di uso pubblico sono soggette a :

- a) concessione, se permanenti;
- b) autorizzazione, se temporanee.

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

**L’occupazione di suolo pubblico** è differente dalla concessione di suolo pubblico, in quanto i due sono provvedimenti rilasciati dalla pubblica amministrazione competente per finalità differenti.

**L’occupazione comporta un utilizzo temporaneo del suolo, viene rilasciata previa specifica autorizzazione ed è quindi di durata limitata.**

**La concessione di suolo pubblico**, invece, si verifica nei casi in cui l’occupazione è permanente e di lunga durata, e si distingue dall’occupazione anche per il fatto che, nel caso della concessione di suolo pubblico, occorre corrispondere la relativa tassa per la concessione del suolo pubblico.

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

Entrambe possono essere realizzate, di norma, anche con impianti o manufatti, **ma la differenza risiede nella durata massima che il Comune, nell’ambito del proprio regolamento, fissa per delimitare la temporaneità dalla permanenza.**

**I Regolamenti comunali disciplinano il rilascio delle concessioni/autorizzazioni ed il pagamento del relativo canone.**

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006

I motivi per cui può essere necessario richiedere una concessione / autorizzazione di suolo pubblico sono i più svariati e a titolo di esempio:

1. gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, richiedono di utilizzare lo spazio pubblico antistante l’esercizio per occuparlo con tavoli e sedie;
2. gli esercizi commerciali, richiedono di utilizzare lo spazio pubblico antistante l’attività per esporre durante il giorno le proprie merci;
3. i commercianti al dettaglio su aree pubbliche chiedono la concessione per accedere ai posteggi nei mercati;
4. gli organizzatori di pubblici spettacoli richiedono di utilizzare le aree pubbliche per manifestazioni e trattenimenti pubblici;

**Il provvedimento di concessione/occupazione del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.**

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

# **D.Lgs. 18/08/2000, n. 267**

## **Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali**

### **Art. 7 – Regolamenti**

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, **il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza** ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

## **Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267**

### Art. 7-bis. Sanzioni amministrative

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.

2. L’organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell’art. 17 della legge 24/11/1981, n. 689.

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

## **Legge 24/11/1981, n. 689 - Modifiche al sistema penale**

### Art. 16 - Pagamento in misura ridotta

E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

**Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.**

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.

**"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"**  
CUP J59J16000760006

## Art. 20 del Codice della Strada

1. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico **ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione.**
2. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

## Art. 20 del Codice della Strada

**3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2. **Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.****

**"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"**  
CUP J59J1600076006

## Art. 20 del Codice della Strada

**4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 ad euro 695.**

**5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.**

**"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"**  
CUP J59J16000760006

**Legge 15/07/2009, n. 94 - Disposizioni in materia di sicurezza pubblica - Art. 3**

16. Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, **nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.**

**"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"**  
CUP J59J16000760006

## **Legge 15/07/2009, n. 94 - Disposizioni in materia di sicurezza pubblica - Art. 3**

17. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano anche nel caso in cui **l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio.**

**"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"**  
CUP J59J16000760006

**Legge 15/07/2009, n. 94 - Disposizioni in materia di sicurezza pubblica - Art. 3**

**18. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell'ufficio accertatore, al comando della Guardia di finanza competente per territorio, ai sensi dell'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.**



I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza nonché gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalità stabilite da leggi o norme regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al comando della GdF competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovarli.

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

# Art. 633 Codice Penale

## Invasione di terreni o edifici

Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

Le pene si applicano congiuntamente, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più di dieci persone, anche senza armi.

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

## Art. 639 bis Codice Penale

### Casi di esclusione della perseguibilità a querela

Nei casi previsti dagli articoli 631, 632, 633 e 636 **si procede d'ufficio** se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico.



UNIONE EUROPEA  
Fondo Sociale Europeo  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



*Agenzia per la Coesione Territoriale*



*Parlamento  
del Consiglio dei Ministri*  
Regolamento della Giustizia pubblica

**pon** GOVERNANCE  
E CAPACITÀ  
ISTITUZIONALE  
2014-2020

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006



# Federalismo Fiscale

## La partecipazione dei Comuni



**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

**Legge 248/2005, art. 1 commi 1, 2**

- La partecipazione dei comuni all’accertamento fiscale è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al **30%** delle maggiori somme relative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dell’intervento del comune che abbia contribuito all’accertamento stesso.
- Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

**D. L. 78/2010, art. 18**

- La partecipazione dei comuni all’accertamento fiscale **e contributivo** è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al **33%** delle maggiori somme relative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo, **nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi** a titolo definitivo..
- INPS e Guardia di Finanza

**Federalismo Fiscale Municipale**

**D. Lgs. 23/2011, art. 2 commi 10-12**

E’ elevata al **50%** la quota riconosciuta ai comuni, attribuita in via provvisoria, anche sulle somme riscosse a titolo non definitivo e con modalità di recupero da stabilirsi con DMEF.

**100% nel triennio 2012-2014  
per comuni con Consiglio Tributario  
“Manovra Estiva” Legge 148/2011**



**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006

La Stabilità 2015 (articolo 1, comma 702, legge 190/2014), con riferimento agli anni 2015, 2016 e 2017, ha portato al 55% la quota spettante ai Comuni sulle maggiori somme dei tributi statali riscosse in conseguenza della loro partecipazione all’attività di accertamento fiscale.

Gli enti locali, attraverso il loro coinvolgimento partecipato, possono realizzare l’ampliamento dell’azione di contrasto all’evasione fiscale trasmettendo all’Agenzia delle Entrate o alla Guardia di finanza specifiche **«segnalazioni qualificate»**, mediante l’utilizzo di appositi canali telematici, costituite da informazioni – non solo anagrafiche, ma anche riguardanti atti e negozi sospetti – relative ai soggetti per i quali sono rilevati e segnalati fatti che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi.



**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

## Ambiti

Segnalazione Beni Indicanti Capacità Contributiva

Segnalazione Commercio e Professioni

Segnalazione Proprietà Edilizie e Patrimonio Immobiliare

Segnalazione Residenze Fiscali all'Estero

Segnalazione Urbanistica e Territorio

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006

N. 24114/12 protocollo



## **AMBITO D’INTERVENTO 1 - Segnalazione Commercio e Professioni**

### **A) Svolgimento attività senza Partita IVA**

Tali segnalazioni sono esclusivamente di competenza della **Guardia di Finanza** e possono essere inserite solo attraverso l’indicazione del codice fiscale.

### **B) Svolgimento attività diversa da quella rilevata**

Tali segnalazioni sono esclusivamente di competenza **dell’Agenzia delle entrate** e possono essere inserite solo attraverso l’indicazione della partita IVA.

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

D) Affissione pubblicitaria abusiva

Tali segnalazioni sono esclusivamente di competenza della **Guardia di Finanza** e possono essere inserite attraverso l’indicazione del codice fiscale o della Partita IVA.

E) Ente non commerciale con attività lucrativa

Tale tipologia è suddivisa in due sottocategorie:

1) Segnalazioni relative a soggetti iscritti a registri gestiti da enti pubblici (ad esempio: Onlus, Organizzazioni di Volontariato, ecc.)

Tali segnalazioni sono esclusivamente di competenza **dell’Agenzia delle entrate**.

2) Segnalazione relativa ad altri soggetti non rientranti nei casi precedenti (ad esempio: circoli ricreativi)

Tali segnalazioni sono esclusivamente di competenza della **Guardia di Finanza**.



**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

Il raccordo informativo tra i Comuni e l’Agenzia delle Entrate, esteso anche alla Guardia di finanza, in questi ultimi anni è stato notevolmente affinato.

Le “segnalazioni qualificate” sono trasmesse all’Agenzia o alla Guardia di finanza tramite il sistema “Siatel v 2.0 – PuntoFisco” in modalità web. In presenza di segnalazioni di contenuto particolarmente complesso, possono essere trasmesse anche tramite supporto cartaceo.



Cerca:

Vai

Seguici anche su:



- L'Agenzia
- Il tuo profilo fiscale
- Cosa devi fare
- Strumenti
- Documentazione
- Servizi online**

### Servizi online

- Servizi catastali e ipotecari
- Servizi fiscali
- Servizi per Enti - "Cooperazione informatica"**
- IVA mini One Stop Shop (Moss)
- V@t on services
- Sistema di Interscambio flussi Dati (SID)

Ti trovi in: [Home](#) - [Servizi online](#) - [Servizi per Enti](#) - ["Cooperazione informatica"](#) - [Siatel v2.0](#) - [PuntoFisco](#)

## Siatel v2.0 - PuntoFisco

Siatel v2.0 - PuntoFisco costituisce il canale a disposizione degli Enti per la consultazione on line dei dati presenti in Anagrafe Tributaria, a seguito della stipula di appositi accordi convenzionali tra l'Agenzia e l'Ente denominati **"Convenzioni di Cooperazione informatica"**.

[Accesso al sistema Siatel v2.0 - PuntoFisco](#)

I **Comuni** possono anche accedere, per quanto di propria competenza ed in relazione alle autorizzazioni fornite dall'Agenzia:

- alle [funzionalità specifiche riservate agli Uffici Demografici](#);
- ai dati dei versamenti Tares, Imu, Ici ed Iscop (per i Comuni che hanno deliberato tale imposta), ai riepiloghi contabili dei versamenti di addizionale comunale all'Irpef, ai dati dei contratti di energia elettrica, ai dati dei contratti di locazione e delle dichiarazioni di successione.
- ai dati dei versamenti Tarsu/Tariffa e Tosap/Cosap solo se hanno sottoscritto con l'Agenzia la Convenzione per il pagamento dei tributi locali mediante l'F24

Per la visualizzazione dei dati relativi ai versamenti dei tributi spettanti ai Comuni, eseguiti dai contribuenti tramite modelli F24, è possibile utilizzare il seguente programma:

- Software per la visualizzazione delle forniture relative ai versamenti mediante F24



**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**



**Cosa succede in caso di  
dichiarazioni mendaci o  
false attestazioni ?**

**"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"**  
CUP J59J16000760006

## **Legge 241/90 - Art. 21 - Disposizioni sanzionatorie**

Con la segnalazione o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni **non è ammessa** la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del Codice Penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

**Dal 28/08/2015 si applica anche alla SCIA**

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

## Legge 07/08/1990, n. 241 – Art. 19

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 **è punito con la reclusione da uno a tre anni.**

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

## **D.P.R. 28/12/2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa**

### **Articolo 75 (R) - Decadenza dai benefici**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, **il dichiarante decade dai benefici** eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

D.P.R. 28/12/2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

**Articolo 76 (L) Norme penali**

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
  2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
  3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
  4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
-

**"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"**  
CUP J59J16000760006

## Chi è un Pubblico Ufficiale?

L'art. 357 c.p. definisce il pubblico ufficiale colui che "esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".

E' pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di **poteri autoritativi o certificativi**.

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J1600076006

## **Chi è un Incaricato di Pubblico Servizio?**

Art. 358 c.p. - Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio

Agli effetti della legge penale, **sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.**

Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma **caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.**

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

## **Codice Penale - Art. 483 - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico**

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale [c.p. 357], in un atto pubblico [c.c. 2699; c.p. 492, 495], fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità [c.p. 567], **è punito con la reclusione fino a due anni** [c.p. 491] .

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile [c.c. 449; c.p. 495], **la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.**

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

## **Codice Penale - Art. 495 - Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.**

Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale [c.p. 357] l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni [c.p. 29].

### **La reclusione non è inferiore a due anni:**

1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile [c.c. 451; c.p. 483, 567];

2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all'autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale [c.p.p. 686] una decisione penale viene iscritta sotto falso nome.

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

## Codice Penale - Art. 489 - Uso di atto falso

**Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo [c.p. 63].**

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006

## **In presenza di dichiarazioni mendaci o false attestazioni**

**Il reato è di natura immediata:**

**La semplice resa delle dichiarazioni o attestazioni false lo configura, a condizione che esse siano riportate negli atti pubblici**

**La condotta punibile è solo quella dolosa, con esclusione della condotta colposa**

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

Ai fini della configurabilità del delitto di falsità in atto pubblico mediante autocertificazione, la giurisprudenza ritiene sufficiente la sussistenza del dolo generico, consistente nella consapevolezza di dichiarare una circostanza non vera. Secondo la **Suprema Corte di Cassazione**, tuttavia, **nel delitto di falso è possibile escludere la sussistenza dell’elemento soggettivo e quindi del reato «*tutte le volte in cui la falsità risulti essere semplicemente dovuta ad una leggerezza o ad una negligenza, non essendo prevista nel vigente sistema la figura del falso documentale colposo*».**



**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006





**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006



**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

# **I carri allegorici sono ricompresi nell’ambito di applicazione del Decreto 18 maggio 2007 «Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante» ?**

Nello specifico vi è una circolare del Ministero dell’Interno in data 1 dicembre 2009 Prot. 17082/114 che chiarisce alle pagine 16 e 17 gli aspetti applicativi riguardanti l’oggetto del quesito. Si riporta integralmente l’estratto dalla circolare ministeriale:

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

## **SFILATE DI CARRI ALLEGORICI**

Con la presente circolare si coglie l’occasione per fornire alcuni chiarimenti, ritenuti necessari a seguito delle numerose richieste pervenute sia dagli Enti locali sia dalle Prefetture interessate riguardo le sfilate dei carri allegorici, in occasione soprattutto del periodo carnevalesco.

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J1600076006**

- I carri allegorici, installati sui veicoli, tramite apparecchiature meccaniche, oleodinamiche, elettriche, ecc., i pupazzi, le maschere e le varie rappresentazioni, **devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza**, in particolare sotto il profilo della **sicurezza statica, elettrica ed antinfortunistica** o, in assenza, a standard di buona tecnica di riconosciuta validità.

In analogia a quanto previsto dall’articolo 141 bis del Regolamento del T.U.L.P.S. **dovrà essere presentata una relazione tecnica a firma di un tecnico esperto, attestante la rispondenza dell’impianto alle regole tecniche di sicurezza;**

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

- **le attrezzature sopraelevate**, di tipo meccanico o elettromeccanico, di supporto alle allegorie carnevalesche, ove capaci di movimento autonomo rispetto al moto del carro, **devono essere progettate, realizzate e collaudate seguendo, per quanto applicabile, l’attuale norma europea sulle attrazioni (UNI EN 13814:2005);**
- non si ritiene invece che i carri allegorici siano classificabili fra le “attrazioni” dello spettacolo viaggiante ovvero riconducibili, per tipologia, nell’apposito elenco ministeriale di cui all’articolo 4, legge 18/03/1968, n. 337 e assoggettati quindi alle norme di cui al D.M. 18/05/2007;

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

- si ricorda che, **ove le sfilate di carri assumano il carattere di manifestazioni temporanee soggette al controllo della Commissione di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo, “i luoghi all’aperto, ovvero i luoghi ubicati in delimitati spazi all’aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico”,** così come definiti all’articolo 1, comma 1, lettera l), del D.M. 19/08/1996, **devono osservare le disposizioni di cui al titolo IX dell’allegato al decreto stesso.**

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

## **Ministero dell'interno - D.M. 19/08/1996**

### **Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo**

#### **TITOLO IX**

##### **Luoghi e spazi all'aperto**

**L'installazione all'aperto, anche provvisoria, di strutture destinate ad accogliere il pubblico o gli artisti deve essere rispondente alle disposizioni di cui al presente decreto.**

L'eventuale installazione di **tribune** deve essere conforme alle vigenti disposizioni sugli impianti sportivi.

**Per i luoghi e spazi all'aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del presente decreto in quanto prive di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti al rilascio della licenza di esercizio, la idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.**

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006

Per stabilire la **capienza di tali aree pubbliche in occasione delle suddette manifestazioni temporanee** (sfilate) si possono prendere a riferimento i criteri stabiliti nel decreto del Ministro dell’interno del 06/03/2001, recante modifiche al D.M. 19/08/1996, relativamente agli spettacoli e trattenimenti a carattere occasionale svolti all’interno di impianti sportivi. Al riguardo, si ricorda che nel caso in cui la capienza sia superiore a 5.000 spettatori la Commissione competente in materia è quella provinciale).

**Qualora poi sia possibile un afflusso di oltre 10.000 persone, deve essere previsto, ai sensi dell’art. 4, comma 3 lett. d) del D.M. 22/02/1996, n. 261, il servizio di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del Fuoco.**

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

La norma UNI citata nella circolare per la progettazione delle attrezzature meccaniche o elettromeccaniche è la UNI EN 13814:2005 “Macchine e strutture per fiere e parchi di divertimento – Sicurezza” in vigore dal 1 agosto 2005 acquistabile sul sito UNI (<http://store.uni.com/> o [uni.com](http://uni.com)). Il sommario della norma è il seguente: “La norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 13814 (edizione dicembre 2004).

---

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

La norma specifica i requisiti minimi necessari a garantire la sicurezza nella progettazione, calcolo, fabbricazione, installazione, manutenzione, funzionamento, verifica e prove dei seguenti macchinari e strutture sia mobili sia installate temporaneamente o permanentemente, come :

giostre, altalene, barche, ruote panoramiche, montagne russe, scivoli, tribune, strutture con copertura tessile o a membrana, padiglioni, palcoscenici, attrazioni complementari e strutture per dimostrazioni artistiche aeree

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

Si sottolinea l’obbligo, a capo del titolare dell’attività (o del singolo proprietario/titolare/gestore del carro) di presentare per ogni carro allegorico una specifica relazione tecnica attestante la rispondenza dell’impianto, ovvero il carro e l’insieme degli impianti tecnologici dello stesso (elettrico, meccanico, idraulico, etc. etc.) alle regole tecniche di sicurezza. La relazione tecnica deve essere firmata da un tecnico esperto.

Con riguardo alla sicurezza degli impianti elettrici si applicano (ad integrazione di quanto indicato nella UNI EN 13814), oltre alle regole generali della Norma CEI 64-8, le disposizioni di cui alla Sezione 717 della parte settima “Unità mobili e trasportabili”.

Per gli impianti elettrici, qualora non compresi nella dichiarazione di cui all’art. 141 bis del TULPS, dovrà essere prodotta specifica attestazione di “conformità” degli impianti alla legislazione e normativa tecnica (ad esempio CEI 64-8/7 Sez. 717, CEI EN 61439, CEI EN 60204-1, CEI 64-8/7 Sez. 715, etc. etc.). Ricordo che a detti impianti non si applica il DM 37/08 con i relativi adempimenti (su tutti: non è richiesta dichiarazione di conformità).

**RELAZIONE TECNICA PER CARRI ALLEGORICI**  
**circolare del Ministero dell'Interno n. 114 di data 01 dicembre 2009**

Al Sindaco del Comune di: \_\_\_\_\_

OGGETTO: Manifestazione di CARNEVALE \_\_\_\_\_.

Dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_

rappresentante dell'attrazione denominata: \_\_\_\_\_

dichiara che il carro in oggetto è dimensioni larghezza \_\_\_\_\_ lunghezza \_\_\_\_\_

altezza \_\_\_\_\_ aperto (chiuso larghezza \_\_\_\_\_ lunghezza \_\_\_\_\_

altezza \_\_\_\_\_) realizzato:

• **per la parte strutturale** dal Sig. \_\_\_\_\_

sulla base di un regolare progetto redatto da tecnico abilitato;

• **per la parte elettrica** dal Sig. \_\_\_\_\_

che ha provveduto a rilasciare idonea certificazione;

• **per la parte idraulica** dal Sig. \_\_\_\_\_

che ha provveduto a rilasciare idonea certificazione.

Si specifica che il carro in oggetto è stato realizzato al disopra di un veicolo:

\_\_\_\_\_

dotato di regolare libretto di circolazione regolarmente sottoposto a revisione secondo le scadenze prescritte dalla normativa vigente e che nel montaggio della struttura non sono stati interessati né manomessi gli organi di frenata, segnalazione, di trasmissione, né altri impianti, né altri componenti di bordo in dotazione al veicolo stesso. I carichi agenti sul veicolo rispettano i carichi massimi e le sollecitazioni previste dal costruttore.

Il carro è trainato dal veicolo \_\_\_\_\_

di proprietà: \_\_\_\_\_

munito di gancio regolarmente omologato che verrà collegato al rimorchio secondo le modalità previste dal vigente Codice della Strada. La motrice ed il rimorchio hanno regolare copertura assicurativa valida anche per il particolare utilizzo in oggetto.

Allega alla presente:

- Copia copertura assicurativa relativa al veicolo e all'attrazione per danni a cose o persone
- Copia del certificato di collaudo statico e di corretto montaggio a firma del tecnico abilitato

(firma del dichiarante)

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

**Quasi sempre, i carri in questione sono allestiti su rimorchi agricoli ovvero rimorchi stradali radiati dalla circolazione ed abusivamente utilizzati da aziende agricole, privi di immatricolazione e, quindi, non sempre aventi le previste caratteristiche di sicurezza quali dispositivi di illuminazione, impianti frenanti, ecc..**

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

Il trasporto di carri allegorici allestiti per il carnevale da varie associazioni e/o volontari che annualmente inventano e costruiscono di sana pianta su telai in carta pesta che per le loro dimensioni determinano eccedenze rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall’art. 61 del Codice della Strada, ma sempre nel rispetto de limiti di massa stabiliti dall’art. 62, è da considerare “trasporto eccezionale” e ricade sotto la disciplina dell’art. 10 del Codice della Strada.

Pertanto, la circolazione, quando interessa **strade provinciali e comunali**, è soggetta a specifica autorizzazione (comma 6, dell’art. 10 del CdS) **da richiedere, alla Regione o Provincia, se delegata delle funzioni e autorizzazioni.**

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

Non è ammissibile invece, il trasporto di carri allegorici su rimorchi agricoli trainati da trattrici agricole in quanto tali mezzi, sia di dimensioni regolari che eccezionali, sono destinati esclusivamente ad essere impiegati nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada solo per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonché di addetti alle lavorazioni; possono altresì, portare solo attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività (comma 1 dell’art. 57 del Codice della Strada).

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

**Per quanto riguarda la circolazione con targa prova, si ritiene che la stessa non sia ammessa.**

**La circolazione di carri allegorici durante le sfilate di carnevale può essere effettuata su circuiti chiusi al passaggio del traffico veicolare.**

**"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"**  
CUP J59J16000760006





**"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"**  
CUP J59J16000760006



# Casi Pratici

## Situazioni possibili



**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006



**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006





**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006



[www.servile.it](http://www.servile.it) | [www.bandacomunalemoena.it](http://www.bandacomunalemoena.it)

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006





**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006



**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006



**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006





**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006



ph: alfredo buonanno per centro commerciale campania



**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006



**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006





**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006





**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006



**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006



**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006





**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**



**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

## **Art. 57 – TULPS**

**Senza licenza della **autorità locale di pubblica sicurezza** non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa.**

**E’ vietato sparare mortaretti e simili apparecchi.**

**"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"**  
CUP J59J16000760006

## **Art. 703 - Codice penale**

Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda fino a 103 euro.

Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell'arresto fino a un mese.

Senza licenza della **autorità locale di pubblica sicurezza** non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa.

E' vietato sparare mortaretti e simili apparecchi.

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006

<i>Norma e tipo di infrazione</i>	<i>Sanzione Edittale</i>	<i>P.M.R. Autorità competente Destinazione Proventi</i>
<p><b><u>Esplosioni in luogo abitato</u></b> <b><u>Lancio di mortaretti</u></b></p> <p>Per avere, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa, sparato armi da fuoco, (ovvero lanciato razzi, acceso fuochi di artificio, innalzato aerostati con fiamme, o in genere fatte esplosioni o accensioni pericolose), senza avere ottenuto la licenza del Questore. <b>Art. 57/1 T.U.L.P.S.</b> <b>Art. 703 C.P.</b></p> <p>Per avere sparato mortaretti (o simili apparecchi) nonostante vietato. <b>Art. 57/2 T.U.L.P.S.</b> <b>Art. 703 C.P.</b></p>	<p>Ammenda fino a € 103,00</p>	<p>Procura della Repubblica presso il Tribunale.</p>

Redigere i verbali di identificazione e di dichiarazione o di elezione di domicilio, sul diritto alla difesa, di attività di indagine e trasmettere comunicazione di notizia di reato e comunicazione al Questore.

Procedere al sequestro del corpo di reato ai sensi dell'art. 354 c.p.p.

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006

Trattasi di reato di pericolo, in relazione alla possibilità concreta che esplosioni di ordigni in centro abitato, o sulla pubblica via, senza la predisposizione di opportune cautele, compromettano l'incolumità delle persone.

**Il secondo comma disciplina una specifica circostanza aggravante, qualora il fatto sia commesso in luogo in cui vi sia un'adunanza di persone.**



**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006



**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

## LUMINARIE Art. 110 - Reg. Es. TULPS

L'installazione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza **è soggetta a comunicazione da trasmettere al Comune** corredata dalla certificazione di conformità degli impianti di cui all'art. 7 del D.M. 22/01/2008, n. 37

**"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"**  
CUP J59J16000760006

## **Art. 221 - TULPS**

Con decreto, su proposta del Ministro dell'Interno, saranno pubblicati il regolamento generale per l'esecuzione di questo testo unico e i regolamenti speciali necessari per determinare materie da esso regolate.

**Salvo quanto previsto dall'art. 221-bis, le contravvenzioni alle disposizioni di tali regolamenti sono punite con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a € 103,00.**

Fino a quando non saranno emanati i regolamenti suindicati, rimangono in vigore le disposizioni attualmente esistenti sulle materie regolate in questo testo unico, in quanto non siano incompatibili con le norme in esso contenute.



**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006



**Atti da redigere**

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”  
CUP J59J16000760006**

## **Violazione Amministrativa**


1. Verbale di ispezione dello stato dei luoghi – Art. 13 legge 689/81
2. Acquisizione atti presso ufficio Suap
3. Sommarie Informazioni Testimoniali
4. Ordinanza di sospensione dell’attività
5. Verbalizzazione
6. Trasmissione degli atti all’Autorità competente

## **Violazione Penale**

1. Accertamenti urgenti dello stato dei luoghi – Art. 354 CP
2. Acquisizione atti presso ufficio Suap
3. Ordinanza di sospensione dell’attività
4. Sommarie Informazioni Testimoniali
5. Elezione di domicilio e nomina del difensore
6. Sequestro
7. Comunicazione di Notizia di Reato



**"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"**  
CUP J59J16000760006





**"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"**  
CUP J59J16000760006

## Dr. Giannetta Domenico

*Comandante Polizia Locale - Responsabile Suap*

*Esperto Sicurezza Urbana*

Segretario Nazionale PL (Associazione Professionale Polizia Locale)

Docente Scuola Regionale Polizia Locale della Campania

Componente Comitato Tecnico Consultivo Regione Campania

Responsabile Regione Campania Formazione SULPL

**Relatore Convegni Nazionali e Formatore :**

Formez PA - PL - SULPL - ASPOL - Infopol s.r.l. - Edipol s.r.l. - Maggioli Editore  
S.p.A. Assinter - Trevi Formazione - La Formazione - Centro Studi Bellunese  
Consorzio dei Comuni di Bolzano

**Tel. : 333/3052645 – 349/2312654 - [giannetta.domenico@libero.it](mailto:giannetta.domenico@libero.it)**



**"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"**  
CUP J59J16000760006

*Grazie dell'attenzione*

*e*

*Buon Lavoro*